



via Tasso 25
09128 Cagliari
tel_070.499703 fax_070.44370
www.ingegneri-ca.net
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net

Prot. 1057

Cagliari, 22.08.2014

PEC

Al Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Marco Contini
Comune di Borore
Via Roma n. 76
08016 Borore (NU)
protocollo@pec.comune.borore.nu.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA DEI LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE AD ALLOGGI A CANONE SOCIALE

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso, non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007. Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013. Si legge infatti che gli oneri di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievi ammontano a € 44.284,07, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e che *"gli onorari sono quantificati nel rispetto dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica"*. Occorre tuttavia esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara al fine di valutarne la congruità. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara**
In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*.
Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività"*

che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. All'avviso NON vengono menzionate le categorie della progettazione di cui al D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che definisce altresì, all'art. 1 comma 2 e allegati, la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura. Infatti ai sensi dell'art. 262 comma 2 del D.P.R. 207/2010 *"La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese.. **Occorre pertanto specificare**, anche in relazione al punto 1) della presente nota, **a quale classe e categoria di prestazioni si faccia riferimento** anche in virtù della definizione dei requisiti tecnici di cui al punto successivo. Non è infatti sufficiente indicare la sola categoria OG1 riferita ai lavori, ma occorre esplicitare quelle relative ai servizi.*

3. In merito ai requisiti tecnici, nell'avviso si legge che *"In relazione ai servizi tecnici di progettazione dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n.163/06, i soggetti "esecutori" di lavori pubblici, per essere ammessi alla gara, devono altresì possedere, in proprio [mediante idonea Attestazione SOA per prestazione di "progettazione e costruzione" e mediante la presenza di un proprio staff di progettazione che possieda gli stessi requisiti di seguito indicati prescritti per i soggetti liberi professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/06] o, in alternativa, associando temporaneamente o individuando in gara un "progettista" abilitato e competente ai sensi di legge in relazione agli importi e alle caratteristiche dei lavori stessi, che sia in possesso dei requisiti di ordine speciale per la progettazione dei lavori (requisiti del "Progettista") prescritti dalla Parte II, Titolo I, Capo IV e (norma transitoria) dall'art. 253, commi 15 e 15-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'art. 92, comma 6 e dalla Parte III del D.P.R. n. 207/10, secondo quanto esplicitato nel disciplinare di gara, in funzione degli importi e delle caratteristiche tecniche dei servizi di progettazione e dei lavori in appalto. Per i progettisti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.163/06 si applicano gli artt. 39, comma 2 e 47 del D.Lgs. n.163/06. È fatta salva, per i soggetti che non siano in possesso, in tutto o in parte, di detti requisiti di ordine speciale, l'attivazione della procedura di avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/06, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara.*
Trattandosi di indagine di mercato per un appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c), anche per la parte relativa alla progettazione occorre individuare nell'avviso *"(...) i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in*

rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare", così come previsto dall'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010. In caso contrario, in mancanza della definizione di tali requisiti nell'avviso, gli operatori economici non potranno stabilire in sede di presentazione dell'istanza, se possiedano realmente i requisiti che poi verranno richiesti nel disciplinare di gara.

4. L'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **"esclusivamente:**
- *i canali e i servizi telematici, **ivi inclusa la posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni";*
 - *"servizi telematici o **la posta elettronica certificata** anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi".*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): *"comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente".*

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, contrariamente a quanto precisato nel bando in cui si precisa che *"I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: Comune di Borore (NU), via Roma n. 76 – 08016 – Borore (NU), entro le ore 12:00 del giorno 28 AGOSTO 2014, un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente scritta "NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (...)"* Del resto, *"l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

